

REGOLAMENTO PER LE ARTI FIGURATIVE.

Ammissione delle opere italiane.

1. — In omaggio all'ordinamento artistico che disciplina le Esposizioni in Regionali, Nazionali e Internazionale di Venezia, l'ammissione alla XIX Biennale ha luogo unicamente per invito della Presidenza.

2. — La designazione degli artisti da invitare avviene in base alla suddetta gerarchia di Esposizioni, su proposta di una apposita Commissione consultiva.

3. — La scelta delle opere — le quali, di regola, non debbono essere state mai esposte in Italia — è affidata al Segretario Generale.

4. — La Presidenza si riserva il diritto di eliminare quelle opere che, a suo giudizio insindacabile, vengano meno a criteri di opportunità e convenienza.

Ammissione delle opere straniere.

5. — La partecipazione internazionale alla Biennale è costituita, di regola, dalle sezioni delle Nazioni estere aventi padiglione proprio.

6. — Ogni Nazione partecipante alla Biennale nomina un Commissario pel proprio padiglione.

7. — Il Commissario indica, d'accordo col Segretario Generale, gli artisti ai quali va rivolto l'invito della Biennale.

8. — Gli artisti invitati notificano al proprio Commissario la loro accettazione.

9. — Il Commissario provvede alla scelta, alla raccolta, al tempestivo invio e al collocamento delle opere nel proprio padiglione.

Invito e accettazione.

10. — L'invito viene comunicato agli artisti italiani mediante lettera della Presidenza.

11. — L'accettazione dell'invito deve essere notificata alla Segreteria della Biennale entro un mese dalla data della lettera d'invito.

12. — L'accettazione dell'invito da parte dell'artista significa adesione esplicita al Regolamento.

Notifica, trasporto e imballaggio.

13. — Le opere dovranno essere pronte per l'invio a Venezia non più tardi del 1° Aprile 1934. Per la stessa data l'artista dovrà far per-